

IN MARGINE ALLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2012

di Pietrangelo Jaricci

Il 9 febbraio il Presidente del TAR Lazio ha svolto la Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012.

Anzitutto, non hanno destato sorpresa i dati relativi allo smaltimento del consistente arretrato, ammontante ancora a ben 130.000 ricorsi.

Anche il Presidente del Consiglio di Stato, nella sua Relazione sull'attività della giustizia amministrativa per l'anno 2012, dopo avere evidenziato "la necessità, sempre più pressante, di garantire una giustizia innanzitutto celere", aveva lamentato la mancata attuazione delle misure per lo smaltimento dell'arretrato previste dal Codice.

Ma su tali "misure" avevamo già avuto occasione di esternare le nostre perplessità, specie per le soluzioni indicate nell'art. 2 dell'Allegato 3 delle norme transitorie del Codice, non più presenti nel testo oggi in vigore.

Non era, infatti, dato comprendere come magistrati e personale amministrativo, considerata la innegabile ristrettezza dell'organico di entrambe le categorie, potessero essere impiegati, anche fuori sede, nelle Sezioni stralcio o nei Collegi straordinari, continuando, però, ad operare anche presso gli uffici cui sono assegnati in via ordinaria.

Non sembrava, quindi, possibile destinare alle Sezioni stralcio magistrati e personale amministrativo che già svolgono un lavoro assai gravoso nelle sedi di appartenenza.

E' incontestabile che i Tribunali amministrativi regionali, come pure il Consiglio di Stato, "sono al limite delle forze", onde le misure originariamente previste per lo smaltimento dell'arretrato apparivano decisamente inadeguate per una soddisfacente soluzione del problema.

Tornando alla Relazione del Presidente del TAR Lazio, risulta che il numero dei ricorsi proposti ha subito una progressiva riduzione dal 2000 ad oggi. Il dato conferma, a nostro avviso, una evidente disaffezione del cittadino nei riguardi di una giustizia che, sopraffatta dal fattore tempo, finisce col negare se stessa.

Non a torto il Presidente del Consiglio di Stato, nella ricordata Relazione, aveva posto l'accento su una "cultura dei tempi connessa alla cultura dei risultati".

Invero, una sentenza che intervenga dopo numerosi anni di giudizio (primo e secondo grado), è comunque destinata a rimanere lettera morta.

Riguardo, poi, alla annunciata "eliminazione o, quanto meno, consistente riduzione del materiale cartaceo", la realtà è ben diversa. Infatti, oltre al deposito di un ponderoso materiale cartaceo, è richiesta anche la trasmissione in via informatica di copia di tutti gli atti e documenti prodotti. Ciò stante, l'obiettivo di pervenire alla formazione del fascicolo elettronico ed alla intera gestione del giudizio in via informatica appare estremamente problematico.

Ma nella Relazione in esame non convince l'affermazione che si stia "maturando l'orientamento di valorizzare al massimo in questi casi [*ma soltanto in tema di emergenza?*] la forza conformativa delle nostre sentenze, radicando su di essa la possibilità di giungere ad una pronuncia di merito. In altre parole, pur prendendo atto della sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, intendiamo ugualmente procedere al suo sindacato al fine di fissare precisi punti di riferimento sul piano della legittimità, in vista della reiterazione delle determinazioni dell'amministrazione".

Una impostazione siffatta non può essere condivisa in quanto contrastante con il principio generale di disponibilità dell'azione e, quindi, con gli istituti della sopravvenuta carenza di interesse, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia e perfino della perenzione e della decadenza.

E' quanto meno arduo pretendere di fissare "precisi punti di riferimento in vista della reiterazione delle determinazioni dell'amministrazione" la quale, specie quella locale, oggi e più di prima, considera le sentenze ingombranti pezzi di carta, da eludere ad ogni costo e sovente con malevoli espedienti.

Già nel 1955 il Presidente Papaldo (*Giustizia e pubblica amministrazione*, in

Scritti giuridici, Milano, 1959, 144) sottolineava la crescente riluttanza delle amministrazioni ad eseguire i giudicati, concludendo che “di fronte alla giustizia, l'amministrazione si sente estranea”.

E', pertanto, sconsigliabile un uso filantropico della giustizia.

Tornano, in proposito, acconce le parole del Presidente de Lise secondo il quale “Tra i fattori di criticità propri del nostro sistema si indicano due grandi questioni, quella della giustizia e quella dell'amministrazione pubblica...Anzi, può dirsi che la Costituzione consideri tali questioni piuttosto come due aspetti di una complessa vicenda unitaria, al centro della quale vi è il cittadino con i suoi diritti, che attendono di essere realizzati da un potere pubblico che agisca nel segno della qualità, della rapidità e dell'efficienza, nonché di una giustizia tempestiva ed efficace”.

Tutto il resto è poesia.

Sono, invece, da condividere le considerazioni del Presidente Giovannini circa la necessità di fissare, per la parte convenuta, una precisa scadenza per prospettare l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. Infatti, “è notevole il rischio che il giudizio si concluda dopo anni con la semplice dichiarazione di incompetenza territoriale e la mera indicazione della possibile riassunzione del ricorso dinanzi ad altro Tribunale amministrativo regionale”.

Infine, più che fondato è il riferimento alla incertezza che assai spesso alimenta il nostro sistema di riparto della giurisdizione ed all'auspicio che, sull'esempio francese, possa essere istituito un Tribunale dei conflitti.

Ma nel pianeta giustizia le innovazioni, specie quelle realmente efficaci e tendenzialmente tese alla migliore tutela del cittadino che agisce in giudizio, hanno sempre il destino segnato.

Comunque, chi vivrà, vedrà.

